SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 agosto 1988, n. 401.

Divieto della pesca dei datteri di mare e dei datteri bianchi.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 32 della legge citata, che prevede il potere del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche;

Viste le segnalazioni pervenute di una sempre più intensa ed indiscriminata pesca del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus), che pone in pericolo lo stesso ambiente di vita delle specie predette, oltre a creare un grave problema ambientale collegato con l'eliminazione del substrato calcareo e la distruzione delle biocenosi esistenti;

Viste le proposte motivate scientificamente ed avanzate dal Laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna in Fano e dalla Stazione zoologica di Napoli per una corretta gestione della risorsa;

Ritenuta la necessità di prevedere un tempestivo intervento a tutela della specie, per garantire le condizioni necessarie per il suo insediamento e per il suo accrescimento, nonché di seguire nel tempo l'evoluzione della consistenza della risorsa;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, che ha espresso, nella seduta del 13 luglio 1988, parere favorevole alla regolamentazione della pesca dei datteri a titolo di sperimentazione e studio, per un periodo di tempo determinato;

Decreta:

Art. 1.

È vietato per un periodo di due anni pescare con qualunque sistema di pesca il dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e il dattero bianco (Pholas dactylus) in tutte le coste italiane. È vietato detenere e commerciare esemplari di tali specie, salvo si tratti di partite di importazione corredate dei prescritti documenti doganali e sanitari.

Art. 2.

Durante il periodo di due anni, il Ministero della marina mercantile affiderà agli istituti scientifici, che si occupano di ricerca applicata alla pesca marittima, l'incarico di procedere a periodiche valutazioni dello stato delle risorse in vista di un adeguamento della regolamentazione relativa alla pesca di esse al termine del periodo.

Art. 3.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti.

Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale sulla pesca nelle acque territoriali.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 agosto 1988

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 32 della legge n. 936/1965 è il seguente:

«Art. 32. — Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di esse».

— La commissione consultiva centrale per la pesca marittima, nella seduta del 13 luglio 1988, considerata l'eccessiva e indiscriminata pesca del dattero di mare e del dattero bianco che pone in pericolo lo stesso ambiente di vita della specie, ha approvato all'unanimità il provvedimento.

88G0463

DECRETO 20 agosto 1988, n. 402.

Istituzione di una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa tra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Vista l'istanza presentata dal Coordinamento associazioni ambientaliste del litorale della XIII e XIV circoscrizione di Roma per l'istituzione di una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa fra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello, e la relativa documentazione;

Visto il parere favorevole dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, in data 21 aprile 1988, che riconosce la zona di mare sopraindicata quale area marina impoverita da un intenso e indiscriminato esercizio della pesca e quale ambiente particolarmente adatto alla produzione e all'accrescimento di specie marine di importanza economica;

Considerato che la commissione consultiva locale per la pesca marittima di Roma, riunita il 6 maggio 1988, ha espresso parere favorevole alla istituzione di una zona di tutela biologica nel tratto di mare antistante Villa Campello, entro le sei miglia dalla costa, con limitazioni alla pesca nell'intera zona;

Ritenuto opportuno, per una più efficace tutela rispetto a quella indicata dalla predetta commissione consultiva, prendere in considerazione una zona più estesa e adottare misure più restrittive;

Decreta:

Art. 1.

È istituita per la durata di tre anni una zona di tutela biologica nell'area di mare compresa tra le perpendicolari alla linea di costa che unisce Tor Paterno a Villa Campello, entro le sei miglia dalla costa, delimitata dai seguenti punti:

A - 41° 40' .5 N
12° 23' .4 E

B - 41° 38' .8 N
12° 25' .6 E

C - 41° 35' .1 N
12° 20' .9 E

D - 41° 36' .9 N
12° 18' .4 E

Art. 2.

Nella zona di mare indicata all'art. 1, è consentita, entro le sei miglia dalla costa, la pesca solo con i seguenti attrezzi:

1) tremaglio e nasse per la pesca professionale;
2) lenze per la pesca sportiva.

Art. 3.

Con successivo decreto si provvederà ad incaricare un istituto scientifico per lo svolgimento di rilevazioni ed indagini nella zona di tutela biologica e la predisposizione di una relazione, al termine del triennio, sugli effetti derivanti dal regime di tutela.

Art. 4.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno puniti ai sensi degli articoli 24 e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

Art. 5.

La vigilanza per l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto sarà esercitata dagli organi previsti dagli articoli 21, 22 e 23 della sopracitata legge 14 luglio 1965, n. 963.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 agosto 1988

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 98 del D.P.R. n. 1639/1968 è il seguente:

«Art. 98 *(Zone di tutela biologica).* — Il Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento».

Nota all'art. 4:

L'art. 24 della legge n. 963/1965 (Disciplina della pesca marittima), prevede in particolare l'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino a L. 300.000, nei confronti di chiunque contravvenga ai divieti posti dall'art. 15, lettere *a)*, *b)*, *c)*, di cui si riporta il testo:

«Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca è fatto divieto di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

b) pescare con navi e galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile».

L'art. 26 prevede le pene accessorie:

«La condanna per i delitti e le contravvenzioni previsti e puniti dalla presente legge, comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *f)* dell'art. 15;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite negli articoli 15 e seguenti della presente legge;

c) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore a mesi due, aumentabile fino ad un anno in caso di recidiva.

La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante, e dei relativi arredi ed attrezzi, con il quale è stato commesso il reato; qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato, la sospensione si applica in egual misura ad entrambi;

d) l'interdizione di esercitare la pesca marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui, da un minimo di quindici giorni ad un massimo di due mesi, ovvero fino ad un anno in caso di recidiva.

L'interdizione all'esercizio della pesca è annotata nel registro dei pescatori marittimi di cui al precedente art. 9;

e) l'obbligo di rimettere in pristino entro un termine prestabilito le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati».

Nota all'art. 5:

Il testo degli articoli 21, 22 e 23 della legge n. 963/1965 è il seguente:

«Art. 21. — Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, al personale civile e militare dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente.

Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del codice di procedura penale».

«Art. 22. — Le amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.

Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del compartimento marittimo».

«Art. 23. — Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca».

88G0464

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 agosto 1988, n. 403.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° ottobre 1982 concernente il versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'art. 3-*bis*, concernente le modalità del versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Considerato che il precisato art. 3-*bis* prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979, nonché i decreti modificativi 26 giugno 1979, 29 maggio 1980, 1° ottobre 1982, 21 dicembre 1984 e 9 dicembre 1986;

Ritenuta la necessità di modificare l'allegato 5 al decreto ministeriale 1° ottobre 1982;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato 5 previsto all'art. 6 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982 è sostituito dall'allegato *A* al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 agosto 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO *A*

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

I supporti predisposti dalle aziende di credito ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982 e sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti ed i dati dei versamenti effettuati dalle aziende di credito, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;
numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250 b.p.i.;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD,

oppure nastri a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:
numero di tracce = 18;
numero di caratteri per pollice = 38.000;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 5500 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 records logici.

Non è ammessa la presenza di labels (standard o non standard).

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta un'etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma;

azienda o ente: descrizione in chiaro della denominazione dell'azienda o ente che ha predisposto il supporto;

densità di registrazione: 1600 oppure 6250 b.p.i.;

data di scadenza;

numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative alla scadenza considerata;

numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; tutti i dati relativi ad un medesimo versamento ed ai relativi ordini di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima bobina.

Non è consentito il frazionamento delle «unità di registrazione» di una medesima azienda su diverse bobine quando le stesse contengano informazioni relative a più aziende.

L'azienda o l'ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di bobine, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 110 caratteri:

1) Record-versamento;

2) Record-riscossione «contabile»;

3) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica» del primo o unico soggetto presente nella delega;

4) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica» del secondo soggetto presente nella delega;

5) Record-riscossione «dati identificativi di società» per le deleghe presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

I records di cui ai punti 3), 4) e 5) devono essere registrati per tutti i numeri di codice fiscale presenti nei records-riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 Tali records vanno altresì registrati nei casi in cui la delega contenga un importo relativo all'IRPEF ed il numero di codice fiscale sia costituito da una espressione numerica di undici caratteri.

A) *Contenuto della «unità di registrazione».*

Le singole «unità di registrazione» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice azienda/codice tesoreria/numero quietanza/progressivo record/tipo record.

Il codice dell'azienda, il codice tesoreria ed il numero di quietanza devono essere riportati invariati su ciascun record costituente l'«unità di registrazione».

Il progressivo record assume il valore 1 nel primo record versamento inserito nel «file»; deve essere incrementato di una unità per i successivi records versamento o riscossione contabile; per i records «anagrafici» (tipo 3, 4 e 5) il progressivo assume il valore del record riscossione contabile cui si riferisce.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'«unità di registrazione».

1) Record-versamento: contiene i dati relativi a ciascuna operazione di versamento effettuata presso la competente tesoreria provinciale:

a) codice azienda (4) (*): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza capofila (4): codice identificativo della dipendenza che ha effettuato il versamento corrispondente a quello segnalato all'amministrazione finanziaria;

c) codice tesoreria (3): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

d) numero di quietanza (6): è il numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato (ovvero il numero progressivo riportato nella speciale distinta di cui all'allegato 4);

e) progressivo record (7);

f) tipo di record (1): vale sempre 1;

g) data di versamento (6): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda.

È quella trascritta sulla quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato; è quella del visto della speciale distinta per i versamenti direttamente effettuati presso le tesorerie provinciali della Sicilia;

h) flag di unità di registrazione (1):
vale 1 per i versamenti relativi al saldo dell'IRPEF;
vale 2 per i versamenti relativi all'acconto dell'IRPEF;
vale 3 per i versamenti relativi al saldo dell'ILOR;
vale 4 per i versamenti relativi all'acconto dell'ILOR;

i) importo versato (10): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito al netto della commissione spettante espresso in migliaia di lire.

Per le aziende che versano presso le tesorerie provinciali della Sicilia è l'importo complessivo riportato in ciascuna delle speciali distinte di cui nell'allegato 4;

l) numero di deleghe (6): numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento. Questo valore deve coincidere con la quantità di records-riscossione che seguono il presente record-versamento. Vale ∅ per i versamenti compensativi effettuati a fronte di versamenti carenti;

m) numero dei records anagrafici (6): numero dei records anagrafici inseriti nell'«unità di registrazione»;

n) filler (56): vale sempre ∅.

2) Record-riscossione: contiene i dati relativi a ciascuna delega di pagamento:

a) codice azienda (4) (*): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza delegata (4): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega; corrisponde con quello riportato sul documento stesso;

c) codice tesoreria (3): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

(*) La cifra fra le parentesi indica il numero di bytes del dato: tutti i dati di questo e dei successivi records devono essere rappresentati in forma «zoned». Se il numero di caratteri significativi è inferiore alla lunghezza del campo, i rimanenti vanno riempiti con zeri allineati a sinistra.

d) numero di quietanza (6): è il numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato (ovvero numero progressivo riportato nella speciale distinta di cui all'allegato 4);

e) progressivo record (7);

f) tipo di record (1): vale sempre 2;

g) data della delega (6): è la data espressa in giorno, mese ed anno, in cui l'azienda ha ricevuto la delega;

h) flag di unità di registrazione (1):
vale 1 per i versamenti relativi al saldo dell'IRPEF;
vale 2 per i versamenti relativi all'acconto dell'IRPEF;
vale 3 per i versamenti relativi al saldo dell'ILOR;
vale 4 per i versamenti relativi all'acconto dell'ILOR;

i) codice fiscale dichiarante (16): codice fiscale del contribuente, contrassegnato sulla delega con dicitura dichiarante.
In caso di codici fiscali costituiti da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

l) codice fiscale coniuge (16): codice fiscale del contribuente, contrassegnato sulla delega con dicitura coniuge.

In caso di codici fiscali costituiti da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

m) imposta (8): importo pagato dal dichiarante, ovvero dal dichiarante e dal coniuge in caso di delega congiunta, al lordo della commissione spettante all'azienda.

Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

n) filler (17): vale sempre ∅.

o) provincia (2): sigla della provincia dove ha sede l'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione dei redditi;

p) ufficio imposte (19): denominazione dell'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione dei redditi.

3) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica»; contiene i dati anagrafici della prima o unica persona fisica presente nella delega:

a) codice azienda (4): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza delegata (4): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega; corrisponde a quello riportato nel documento stesso;

c) codice tesoreria (3): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

d) numero di quietanza (6): è il numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

e) progressivo record (7);

f) tipo di record (1): vale sempre 3;

g) cognome del primo o unico soggetto della delega (24);

h) nome del primo o unico soggetto della delega (20);

i) sesso (1): vale M o F;

l) data di nascita (6): espressa in giorno, mese ed anno;

m) comune di nascita (25);

n) provincia di nascita (2): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

o) filler (7): vale sempre ∅.

4) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica»; contiene i dati anagrafici del secondo soggetto presente nella delega:

a) codice azienda (4): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza delegata (4): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega; corrisponde a quello riportato nel documento stesso;

c) codice tesoreria (3): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

d) numero di quietanza (6): numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

e) progressivo record (7);

f) tipo di record (1): vale sempre 4;

g) cognome del secondo soggetto della delega (24);

h) nome del secondo soggetto della delega (20);

i) sesso (1): vale M o F;

l) data di nascita (6): espressa in giorno, mese ed anno;

m) comune di nascita (25);

n) provincia di nascita (2): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

o) filler (7): vale sempre ∅.

5) Record-riscossione «dati identificativi di società»; contiene i dati identificativi della società o associazione che ha conferito la delega:

a) codice azienda (4): codice ABI dell'azienda delegata;

b) codice dipendenza delegata (4): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega; corrisponde a quello riportato nel documento stesso;

c) codice tesoreria (3): codice identificato della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

d) numero di quietanza (6): numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato;

e) progressivo record (7);

f) tipo di record (1): vale sempre 5;

g) ragione sociale (60);

h) filler (25): vale sempre ∅.

B) *Contenuto di ciascun supporto magnetico.*

L'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero «file» o parte di esso, deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) filler (4): vale sempre ∅;

b) codice centro (4): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (1): numero progressivo d'invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del Centro informativo che ne ha evidenziato gli errori.

Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del Centro informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamento corretto;

d) data di scadenza (6): è la data, espressa in giorno, mese ed anno relativa alla scadenza;

e) numero bobine (2): numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle deleghe relative alla scadenza considerata;

f) numero di ordine di bobina (2): numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata;

g) numero deleghe IRPEF (7): numero di deleghe IRPEF registrate sulla bobina, sia di saldo sia di acconto;

h) numero di versamenti IRPEF (6): numero totale dei versamenti effettuati in tesoreria sia di saldo sia di acconto IRPEF (coincide con la quantità di «unità di registrazione IRPEF» figuranti in ciascuna bobina);

i) numero deleghe ILOR (7): numero di deleghe ILOR registrate sulla bobina, sia di saldo sia di acconto;

l) numero di versamenti ILOR (6): numero totale dei versamenti effettuati in tesoreria sia di saldo sia di acconto ILOR (coincide con la quantità di «unità di registrazione ILOR» figuranti in ciascuna bobina);

m) numero records anagrafici (6): numero dei records anagrafici inseriti nel «file»;

n) numero aziende (5): numero di aziende i cui dati sono registrati nella bobina;

o) filler (54): vale sempre ∅.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Il D.M. 1° ottobre 1982 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 30 ottobre 1982.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, interamente aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. n. 920/1976, è il seguente:

«Art. 3-*bis*. — Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera *c)* del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille».

— Il D.M. 10 maggio 1979 concernente il versamento mediante delega alle aziende di credito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 25 maggio 1979; il successivo decreto modificativo 26 giugno 1979 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 giugno 1979, quello modificativo del 29 maggio 1980 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1980; il decreto modificativo 21 dicembre 1984 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984; il decreto modificativo 9 dicembre 1986 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1986.

Nota all'articolo unico:

Il testo del'art. 6 del decreto ministeriale 1° ottobre 1982 è il seguente:

«Art. 6. — L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati.

I dati relativi a tutte le operazioni eseguite per deleghe ricevute entro il 30 giugno devono essere registrati su supporti distinti da quelli relativi a deleghe ricevute oltre tale termine ma entro il 31 dicembre di ciascun anno. I supporti devono pervenire al centro informativo delle imposte dirette entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza dei termini sopraindicati.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 5 del presente decreto.

L'azienda di credito abilitata allo svolgimento del servizio deve comunicare al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, entro i quindici giorni successivi all'attivazione del servizio con il ricevimento della prima delega nel corso di ciascun anno, il proprio codice desunto dal "Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale", gestito dall'Associazione bancaria italiana, nonché i dati identificativi dell'ente incaricato della predisposizione dei supporti meccanografici.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, entro venti giorni dalla data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal citato "Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale", le sedi delle dipendenze capofila distinte per provincia con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della predisposizione dei supporti.

Nel caso di variazione di alcuno degli elementi indicati nel precedente comma, le aziende di credito interessate devono darne notizia, entro venti giorni dalla data di variazione, direttamente al predetto Centro informativo.

Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al quinto comma sono contenute nell'allegato 6 al presente decreto».

88G0466

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 settembre 1988.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° settembre 1990 ed emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la riapertura dell'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° settembre 1990 e 12,50% di scadenza 1° settembre 1992 per un importo di lire 1.500 miliardi per i B.T.P. scadenza 1990 e per un importo di lire 1.500 miliardi per i B.T.P. scadenza 1992, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'importo di lire 1.500 miliardi di scadenza 1° settembre 1992 è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I buoni fruttano l'interesse annuo rispettivamente dell'11,50% per i B.T.P. 1° settembre 1990 e del 12,50% per i B.T.P. 1° settembre 1992, pagabile in due semestralità posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito rispettivamente in lire 99,10 per i B.T.P. 1° settembre 1990 e lire 98,80 per i B.T.P. 1° settembre 1992 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1988 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Per le sottoscrizioni dovranno essere versati i dietimi d'interesse per il periodo dal 1° settembre 1988 al giorno della sottoscrizione.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 14 settembre 1988 e termineranno il giorno 15 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale offerto in sottoscrizione indicato per ciascun prestito.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito, nonché degli operatori ammessi a partecipare alle aste dei B.O.T. di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1988 i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento di 0,75 per cento per i B.T.P. 1° settembre 1990 e di una lira per i B.T.P. 1° settembre 1992 contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 29 settembre 1988 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° settembre al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in B.T.P. 12,50% di scadenza 1° settembre 1992. Esse avranno inizio il 14 settembre 1988 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1988
Registro n. 41 Tesoro, foglio n. 229

88A3673

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1988, registro n. 8, foglio n. 59, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare un legato disposto dalla sig.na Argenide Bricchi, nata il 21 febbraio 1922 a Milano ed ivi deceduta l'11 febbraio 1985, a favore della fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» con testamento olografo del 18 luglio 1977 e codicillo del 30 agosto 1978 pubblicati il 20 febbraio 1985 dal notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese con il n. 38275 di repertorio e registrato a Varese il 26 febbraio 1985 al n. 390, consistente nella metà dei titoli depositati presso la Cariplo agenzia n. 20 di Milano del valore complessivo nominale di L. 50.800.000.

88A3656

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza dell'insegnamento di lingua inglese presso la facoltà di economia e commercio della seconda Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso la sotto specificata Università è vacante il seguente insegnamento alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento per l'anno accademico 1988-89:

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
lingua inglese.

Gli aspiranti al trasferimento all'insegnamento in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1988 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

88A3671

MINISTERO DEL TESORO

N. 172

Corso dei cambi del 5 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1381,350	1381,350	1381,20	1381,350	1381,35	1381,31	1381,270	1381,350	1381,350	1381,35
Marco germanico	744,460	744,460	744 —	744,460	744,46	744,51	744,570	744,460	744,460	744,46
Franco francese	219,010	219,010	219,10	219,010	219,010	219,01	219,010	219,010	219,010	219 —
Fiorino olandese	659,100	659,100	659,50	659,100	659,10	659,11	659,130	659,100	659,100	659,10
Franco belga	35,504	35,504	35,50	35,504	35,504	35,50	35,508	35,504	35,504	35,50
Lira sterlina	2326,500	2326,500	2326 —	2326,500	2326,50	2326,52	2326,550	2326,500	2326,500	2326,50
Lira irlandese	1992,750	1992,750	1992 —	1992,750	1992,75	1993,25	1993,750	1992,750	1992,750	—
Corona danese	193,760	193,760	193,80	193,760	193,76	193,75	193,740	193,760	193,760	193,76
Dracma	9,177	9,177	9,20	9,177	—	—	9,180	9,177	9,177	—
E.C.U.	1542,400	1542,400	1541,40	1542,400	1542,400	1542,39	1542,390	1542,400	1542,400	1542,40
Dollaro canadese	1120 —	1120 —	1120 —	1120 —	1120 —	1119,60	1119,200	1120 —	1120 —	1120 —
Yen giapponese	10,172	10,172	10,17	10,172	10,172	10,16	10,165	10,172	10,172	10,16
Franco svizzero	884,720	884,720	884,60	884,720	884,72	884,76	884,800	884,720	884,720	884,72
Scellino austriaco	105,808	105,808	105,80	105,808	105,808	105,79	105,784	105,808	105,808	105,80
Corona norvegese	200,400	200,400	200,50	200,400	200,400	200,45	200,500	200,400	200,400	200,40
Corona svedese	214,610	214,610	214,50	214,610	214,610	214,62	214,630	214,610	214,610	214,60
FIM	314,100	314,100	313,50	314,100	314,10	314,05	314 —	314,100	314,100	—
Escudo portoghese	9,023	9,023	9,02	9,023	9,023	9,03	9,042	9,023	9,023	9,02
Peseta spagnola	11,206	11,206	11,22	11,206	11,206	11,20	11,203	11,206	11,206	11,20
Dollaro australiano	1106,300	1106,300	1107 —	1106,300	1106,30	1105,15	1104 —	1106,300	1106,300	1106,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 settembre 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1381,310
Marco germanico	744,515
Franco francese	219,010
Fiorino olandese	659,115
Franco belga	35,506
Lira sterlina	2326,525
Lira irlandese	1993,250
Corona danese	193,750
Dracma	9,178
E.C.U.	1542,390
Dollaro canadese	1119,600
Yen giapponese	10,168
Franco svizzero	884,760
Scellino austriaco	105,796
Corona norvegese	200,450
Corona svedese	214,620
FIM	314,050
Escudo portoghese	9,032
Peseta spagnola	11,204
Dollaro australiano	1105,150

Media dei titoli del 5 settembre 1988

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	99,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,675
» » » 22- 6-1987/91	83,950
» » » 18- 3-1987/94	72,150
» » » 21- 4-1987/94	71,050
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » TR 2,5% 1983/93	88,500
» » » Ind. 1-10-1983/88	100,050
» » » » 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,700
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	102,100
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,800
» » » » 1- 1-1984/91	101,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,500
» » » » 1- 2-1984/91	101,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,650
» » » » 1- 3-1984/91	101,175
» » » » 18- 3-1986/91	99,400
» » » » 1- 4-1984/91	101,050
» » » » 1- 5-1984/91	100,900
» » » » 1- 6-1984/91	100,950
» » » » 1- 7-1984/91	100,600
» » » » 1- 8-1984/91	100,425
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,375
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	99,025
» » » » 18- 4-1986/92	98,925
» » » » 19- 5-1986/92	96,550
» » » » 20- 7-1987/92	97,850
» » » » 19- 8-1987/92	98,375
» » » » 1-11-1987/92	97,775
» » » » 1-12-1987/92	97,950
» » » » 18- 6-1986/93	95,450
» » » » 17- 7-1986/93	96,400
» » » » 19- 8-1986/93	95,600
» » » » 18- 9-1986/93	95,450
» » » » 20-10-1986/93	96 —
» » » » 19-12-1986/93	96,150
» » » » 18-11-1987/93	95,900
» » » » 1- 1-1988/93	97,200
» » » » 1- 2-1988/93	97,075
» » » » 1- 2-1985/95	98,100
» » » » 1- 3-1985/95	94,075
» » » » 1- 4-1985/95	93,600
» » » » 1- 5-1985/95	93,375
» » » » 1- 6-1985/95	93,550
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	94,700
» » » » 1- 9-1985/95	94,875
» » » » 1-10-1985/95	94,427
» » » » 1-11-1985/95	94,725
» » » » 1-12-1985/95	95,250
» » » » 1- 1-1986/96	95,825

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,750
» » » » 1- 3-1986/96	94,650
» » » » 1- 4-1986/96	94,400
» » » » 1- 5-1986/96	94,150
» » » » 1- 6-1986/96	94,325
» » » » 1- 7-1986/96	94,525
» » » » 1- 8-1986/96	94,300
» » » » 1- 9-1986/96	94,450
» » » » 1-10-1986/96	94,200
» » » » 1-11-1986/96	94,575
» » » » 1-12-1986/96	95,450
» » » » 1- 1-1987/97	95,800
» » » » 1- 2-1987/97	95,425
» » » » 18- 2-1987/97	95,300
» » » » 1- 3-1987/97	95,025
» » » » 1- 4-1987/97	94,300
» » » » 1- 5-1987/97	94,075
» » » » 1- 6-1987/97	94,150
» » » » 1- 7-1987/97	94,200
» » » » 1- 8-1987/97	94 —
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,175
» » » 12,50% 1-11-1988	100,675
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,225
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,550
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,325
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,575
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,725
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,550
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,125
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,100
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,075
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,025
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,875
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,900
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,875
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,400
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,150
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,575
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,275
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,125
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,400
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,825
» » » 9,25% 1-10-1990	95,975
» » » 11,50% 1-10-1990	99,275
» » » 9,25% 1-11-1990	96,025
» » » 9,25% 1-12-1990	96,450
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,550
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,650
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,450
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,250
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,300
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,775
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,425
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,800
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,400
» » » » 1983/90 11,50%	106,250
» » » » 1984/91 11,25%	108,075
» » » » 1984/92 10,50%	108,200
» » » » 1985/93 9,60%	104,100
» » » » 1985/93 9,75%	105,650
» » » » 1985/93 9,00%	103,750
» » » » 1985/93 8,75%	102,575
» » » » 1986/94 8,75%	102,175
» » » » 1986/94 6,90%	94,750
» » » » 1987/94 7,75%	94,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 173

Corso dei cambi del 6 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1381.—	1381 —	1381 —	1381 —	1381 —	1380,90	1380,800	1381 —	1381 —	1381 —
Marco germanico	746,050	746,050	746,75	746,050	746,050	745,97	745,900	746,050	746,050	746,05
Franco francese	219,190	219,190	219,40	219,190	219,190	219,26	219,340	219,190	219,190	219,19
Fiorino olandese	660,650	660,650	660,90	660,650	660,650	660,62	660,600	660,650	660,650	660,65
Franco belga	35,576	35,576	35,58	35,576	35,576	35,56	35,563	35,576	35,576	35,57
Lira sterlina	2344,250	2344,250	2348 —	2344,250	2344,250	2344,12	2344 —	2344,250	2344,250	2344,25
Lira irlandese	1999,250	1999,250	1997 —	1999,250	1999,250	1998,75	1998,250	1999,250	1999,250	—
Corona danese	194,140	194,140	194,25	194,140	194,140	194,13	194,120	194,140	194,140	194,14
Dracma	9,197	9,197	9,20	9,197	—	—	9,196	9,197	9,197	—
E.C.U.	1545,450	1545,450	1546,50	1545,450	1545,450	1545,52	1545,600	1545,450	1545,450	1545,45
Dollaro canadcse	1118 —	1118 —	1120 —	1118 —	1118 —	1117,60	1117,200	1118 —	1118 —	1118 —
Yen giapponese	10,176	10,176	10,20	10,176	10,176	10,17	10,172	10,176	10,176	10,17
Franco svizzero	885,570	885,570	886,50	885,570	885,570	885,61	885,650	885,570	885,570	885,57
Scellino austriaco	106,040	106,040	106 —	106,040	106,040	106,03	106,039	106,040	106,040	106,04
Corona norvegese	201,140	201,140	201,25	201,140	201,140	201,16	201,190	201,140	201,140	201,14
Corona svedese	215 —	215 —	214,75	215 —	215 —	215 —	215 —	215 —	215 —	215 —
FIM	314,370	314,370	314,50	314,370	314,370	314,28	314,200	314,370	314,370	—
Escudo portoghese	9,023	9,023	9,02	9,023	9,023	9,02	9,030	9,023	9,023	9,02
Peseta spagnola	11,228	11,228	11,235	11,228	11,228	11,22	11,228	11,228	11,228	11,22
Dollaro australiano	1112,100	1112,100	1113 —	1112,100	1112,100	1111,80	1111,500	1112,100	1112,100	1112,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1988

Dollaro USA	1380,900	Lira irlandese	1998,750	Scellino austriaco	106,039
Marco germanico	745,975	Corona danese	194,130	Corona norvegese	201,165
Franco francese	219,265	Dracma	9,196	Corona svedese	215 —
Fiorino olandese	660,625	E.C.U.	1545,520	FIM	314,285
Franco belga	35,569	Dollaro canadese	1117,600	Escudo portoghese	9,026
Lira sterlina	2344,125	Yen giapponese	10,174	Peseta spagnola	11,228
		Franco svizzero	885,610	Dollaro australiano	1111,800

Avviso di rettifica. — Nella media dei cambi e dei titoli del 1° settembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 5 settembre 1988, deve essere apportata la seguente rettifica: Corona norvegese: da *210,420* a *201,420.*

Media dei titoli del 6 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	100,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,700
» » » 22- 6-1987/91	93,950
» » » 18- 3-1987/94	72,100
» » » 21- 4-1987/94	71,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,375
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,575
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,500
» » » TR 2,5% 1983/93	88,400
» » » Ind. 1-10-1983/88	100,025
» » » » 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	102,100
» » » » 18-11-1985/90	99,600
» » » » 1-12-1983/90	101,850
» » » » 18-12-1985/90	99,680
» » » » 1- 1-1984/91	101,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,450
» » » » 1- 2-1984/91	101,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	101,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	101,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,875
» » » » 1- 6-1984/91	100,925
» » » » 1- 7-1984/91	100,600
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,425
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,375
» » » » 1-12-1984/91	99,850
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	98,850
» » » » 18- 4-1986/92	97,850
» » » » 19- 5-1986/92	96,575
» » » » 20- 7-1987/92	97,850
» » » » 19- 8-1987/92	98,300
» » » » 1-11-1987/92	97,750
» » » » 1-12-1987/92	97,875
» » » » 18- 6-1986/93	95,450
» » » » 17- 7-1986/93	96,375
» » » » 19- 8-1986/93	95.500
» » » » 18- 9-1986/93	95,475
» » » » 20-10-1986/93	96,075
» » » » 19-12-1986/93	95,900
» » » » 18-11-1987/93	96,200
» » » » 1- 1-1988/93	97,175
» » » » 1- 2-1988/93	97,125
» » » » 1- 2-1985/95	98,150
» » » » 1- 3-1985/95	94,075
» » » » 1- 4-1985/95	93,625
» » » » 1- 5-1985/95	93,375
» » » » 1- 6-1985/95	93,625
» » » » 1- 7-1985/95	95,175
» » » » 1- 8-1985/95	94,725
» » » » 1- 9-1985/95	94.850
» » » » 1-10-1985/95	94,450
» » » » 1-11-1985/95	94,700
» » » » 1-12-1985/95	95,275
» » » » 1- 1-1986/96	95,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,400
» » » » 1- 2-1986/96	95,825
» » » » 1- 3-1986/96	94,650
» » » » 1- 4-1986/96	94,225
» » » » 1- 5-1986/96	93,850
» » » » 1- 6-1986/96	94,300
» » » » 1- 7-1986/96	94,500
» » » » 1- 8-1986/96	94,150
» » » » 1- 9-1986/96	94,300
» » » » 1-10-1986/96	94,175
» » » » 1-11-1986/96	94,600
» » » » 1-12-1986/96	95,325
» » » » 1- 1-1987/97	95,700
» » » » 1- 2-1987/97	95,325
» » » » 18- 2-1987/97	95,275
» » » » 1- 3-1987/97	95,050
» » » » 1- 4-1987/97	94,200
» » » » 1- 5-1987/97	93,875
» » » » 1- 6-1987/97	94,150
» » » » 1- 7-1988/97	94,200
» » » » 1- 8-1988/97	93,975
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100,175
» » » 12,50% 1-11-1988	100,725
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,925
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,200
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,500
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,300
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,550
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,925
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,700
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,575
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,825
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,025
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,200
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,500
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,075
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,200
» » » 10,50% 1- 5-1990	99,925
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,925
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,350
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,200
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,900
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,175
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,125
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,375
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,850
» » » 9,25% 1-10-1990	96 —
» » » 11,50% 1-10-1990	99,250
» » » 9,25% 1-11-1990	96,075
» » » 9,25% 1-12-1990	96,350
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,425
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,700
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,475
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,100
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,075
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,725
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,625
» » » 10,50% 1- 7-1992	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,800
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,250
» » » » 1983/90 11,50%	106,400
» » » » 1984/91 11,25%	108,075
» » » » 1984/92 10,50%	108,200
» » » » 1985/93 9,60%	104,150
» » » » 1985/93 9,75%	105,350
» » » » 1985/93 9,00%	103,650
» » » » 1985/93 8,75%	102,450
» » » » 1986/94 8,75%	102,250
» » » » 1986/94 6,90%	94,250
» » » » 1987/94 7,75%	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 17 dicembre 1987 del Ministro di grazia e giustizia concernente: «Nuovi moduli e formule per gli atti dello stato civile». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1988)

Nel decreto citato in epigrafe, nelle formule per gli atti dello stato civile, titolo I, alle sottoelencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

pag. 13, formula 13: al terzo rigo della rubrica, la parentesi di chiusura, dopo il numero «1238», va soppressa;
pag. 15, formula 34: al secondo rigo della rubrica, dopo il numero «73», va inserita una virgola;
pag. 15, formula 37: al secondo rigo del testo, la parola «*seguente*» va sostituita con la parola «*seguenti*»;
pag. 15, formula 38: all'inizio del terzo rigo del testo, i puntini prima dellla lettera «i» vanno soppressi;
pag. 15, formula 47: al terzo rigo del testo, dopo le parole «nato in» vanno inseriti puntini;
pag. 18, formula 73: al secondo rigo del sesto capoverso la dizione «*comparso*» va così corretta: «*comparso (a)*»;
pag. 24, formula 107: al quinto rigo del primo capoverso, dopo la parola «professione» vanno inseriti puntini;
pag. 24, formula 109: al terzo rigo del quinto capoverso, la parola «*dei*» va sostituita con la parola «*del*»;
pag. 25, formula 116: al secondo rigo della rubrica, va soppressa la ripetizione «luglio»;
pag. 27, formula 140: al secondo rigo della rubrica, dopo il numero «1238» va inserita la parentesi di chiusura;
pag. 29, formula 159: al quarto rigo del testo, la parentesi di chiusura dopo la parola «prenome» va sostituita con una virgola;
pag. 29, formula 174: al primo rigo della rubrica, la dizione «*sciglimento*» va corretta in «*scioglimento*»;
pag. 29, formula 174: al primo rigo del testo, verso la metà della serie di puntini va inserita una virgola.

88A3661

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 220.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . L. 28.000
- semestrale . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle *Comunità Europee*:
- annuale . . . L. 105.000
- semestrale . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 28.000
- semestrale . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 375.000
- semestrale . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 120.000
Abbonamento semestrale . . . L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221